

*Articolo 13***Attuazione**

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali della parte ghaneana e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Dette autorità decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati. Esse possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengono necessarie.

2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità specifiche di applicazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

*Articolo 14***Altri accordi**

1. Tenuto conto delle rispettive competenze della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:

- non pregiudicano gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali,
- sono ritenute complementari agli accordi sull'assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri della Comunità europea e il Ghana,
- non pregiudicano le disposizioni comunitarie che disciplinano la comunicazione tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo, che possa interessare la Comunità europea.

2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o potrebbero venire conclusi tra singoli Stati membri della Comunità europea e il Ghana, se e in quanto le disposizioni di detti accordi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.

3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le parti si consultano per trovare una soluzione in seno al comitato APE istituito a norma dell'articolo 73 dell'APE interinale tra il Ghana e la Comunità europea e i suoi Stati membri.

16CE2547

